Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 9

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 13 gennaio 1953 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 9 DEL 13 GENNAIO 1953:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2998.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Accinni Ignazio di Alberto, in comune di Rignano Garganico (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2999.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Aiello Luigi fu Francesco, in comune di Tursi (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3000.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Anastasio Elisa fu Antonio, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3001.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Arnese Francesco fu Pasquale, in comune di Palagiano (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3002.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Berlingieri Maria di Alfredo-Pompilio, maritata Occhini, in comune di Cerignola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3003.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Addolorata di Paolino, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3004.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bianco Maria fu Giuseppe, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3005.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Biotti Pasquale fu Giuseppe, in comune di Ginosa (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3006.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Boulà de Coulombiers Maria fu Leopoldo, maritata De-Fragnier, in comune di Genzano di Lucania (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3007.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Boulà de Coulombiers Maria fu Leopoldo, maritata De-Fragnier, in comune di Palazzo San Gervasio (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3008.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Bramante Annunziata fu Michele, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3009.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Teresa fu Pasquale, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3010.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Capone Spalluti Michele fu Francesco, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3011.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caporale Francesco-Saverio, Mauro, Giovan Battista e Vito fu Sabino, in comune di Canosa (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3012.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Caramia Pasquale di Agilulfo in qualità di amministratore giudiziario della eredità giacente di D'Ayala Valva Pietro fu Giuseppe, in comune di Palagianello (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3013.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cassano Grazia fu Paolo, in comune di Mottola (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3014.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Castelli Giovanni fu Matteo, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3015.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Catalano Nicola fu Giuseppe, in comune di Castellaneta (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3016.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cattaneo Maria fu Vincenzo, maritata Sammauro, in comune di Ferrandina (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3017.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciollaro Emilia fu Riccardo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3018.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ciollaro Laura fu Riccardo, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3019.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Casimiro fu Michele, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3020.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Curtotti Gerardo fu Ernesto, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3021.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Biase Alfonso fu Angelo, in comune di Troia (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3022

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Donno Alessandro e Antonietta fu Antonio, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3023.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Donno Maria fu Nicola, in comune di Otranto (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3024.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Balzo Giulio fu Gioacchino, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3025.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Luca Mario fu Alberto, in comune di Serracapriola (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3026.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Marco Erminia fu Luciano, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3027.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Nora Cosimo fu Vito, in comune di Matera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3028.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dentice di Frasso Luigi di Ernesto, in comune di Carovigno (Brindisi).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3029.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Vito fu Carlo, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3030.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Vito-Piscicelli-Taeggi Riccardo fu Giacomo, in comune di Torremaggiore (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3031.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Summa Elvira fu Vincenzo, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3032.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Dolce Luigi fu Angelo (eredi), in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3033.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Gennaro fu Francesco, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3034.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Durante Giovanni fu Francesco, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3035.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Filotico Leonardo fu Pietro, in comune di Avetrana (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3036.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fumarola Laura fu Angelantonio, in Picaro, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3037.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Fusco Maria fu Vitantonio, in comune di Brindisi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3038.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gabrieli Salvatore fu Vito, in comune di Melendugno (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3039.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galluccio Giacomo fu Emilio, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3040.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Galluccio Maria fu Giacomo, in comune di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3041.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gentile Benvenuta fu Giuseppe, in comune di Ascoli Satriano (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3042.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granafei Giuseppina ed Ugo fu Giorgio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3043.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Granafei Ugo fu Giorgio, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3044.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Grassi Vincenzo fu Nicola, in comune di Nardò (Lecce).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3045.

Trasferimento ir proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziadei Maria fu Rocco, in comune di Bernalda (Matera).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3046.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Guadalupi Maria fu Teodoro, in Titi, in comune di Brindisi.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3047.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Jatta Fortunata fu Giuseppe, in comune di Ruvo di Puglia (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3048.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Iurlaro Giovanna fu Bonaventura, in comune di Massafra (Taranto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3049.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lagreca Michele fu Giuseppe, in comune di Gravina (Bari).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3050.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lauria Maria Carmela fu Francesco, in comune di San Mauro Forte (Matera)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3051.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Leone Vincenzo fu Basilio, in comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3052.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Tufaroli Luciano fu Mosè, in comune di Maschito (Potenza).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 3053.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pellegrino Elia fu Fabrizio, in comune di Canosa (Bari).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 dicembre 1952, n. 2988.

Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La norma contenuta nell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per merito di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti per merito di guerra.

Art. 2.

I provvedimenti, conseguenti all'applicazione del precedente articolo, non comportano corresponsione di assegni arretrati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2989.

Ratifica di decreti legislativi concernenti l'igiene e la sanità pubblica, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi:

28 giugno 1946, n. 23 — Concessione di contributi a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

3 ottobre 1946, n. 197 — Norme concernenti le farmacie privilegiate.

13 settembre 1946, n. 316 — Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

15 novembre 1946, n. 361 — Modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana.

24 gennaio 1947, n. 26 — Assegnazione di lire 350 milioni all'Istituto superiore di sanità per la costruzione di un complesso di laboratori per la produzione della penicillina.

21 marzo 1947, n. 153 — Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944

18 gennaio 1947, n. 165 — Soppressione degli Ispettorati di sanità militare di Zona.

21 marzo 1947, n. 182 — Elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.

1° aprile 1947, n. 219 — Modificazione dell'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

17 aprile 1947, n. 282 — Concessione di un contributo alla Croce Rossa Italiana.

27 marzo 1947, n. 290 — Concessione di un contributo straordinario agli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

29 aprile 1947, n. 318 — Norme per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

30 giugno 1947, n. 613 — Proroga di taluni Consigli provinciali sanitari.

3 luglio 1947, n. 626 — Ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.

27 settembre 1947, n. 1099 — Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine.

9 ottobre 1947, n. 1151 — Aggiornamento dei diritti di pratica sanitaria.

20 agosto 1947, n. 1205 — Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.

13 novembre 1947, n. 1256 — Compiti della Associazione italiana della Croce Rossa in tempo di pace.

20 gennaio 1948, n. 19 — Modificazioni del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.

5 gennaio 1948, n. 36 — Nuove norme sulla riscossione delle rette di spedalità.

1° febbraio 1948, n. 94 — Abrogazione del decreto legislativo 29 ottobre 1947, n. 1171, relativo alla disciplina della macellazione dei suini.

20 febbraio 1948, n. 96 — Concessione di un contributo straordinario a favore della Croce Rossa Italiana da destinarsi al funzionamento della delegazione della Croce Rossa Italiana in Trieste.

2 marzo 1948, n. 340 — Inclusione della scuola di ostetricia di Salerno fra le scuole di ostetricia autonome indicate nell'art. 2 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128.

3 aprile 1948, n. 350 — Modificazioni all'art. 7 del regio decreto-legge 20 gennaio 1941, n. 95, circa il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica.

15 aprile 1948, n. 497 — Concessione di un contributo straordinario a favore degli Ospedali riuniti di Napoli.

5 maggio 1948, n. 527 — Termine per bandire il concorso per il conferimento di farmacie, riservato ai connazionali già titolari di farmacie nelle zone di confine occupate, o fuori del territorio metropolitano o in territori esteri, nonchè ai titolari di farmacie distrutte per eventi bellici.

21 aprile 1948, n. 570 — Concessione di un contributo straordinario a favore degli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma.

5 maggio 1948, n. 623 — Proroga delle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 182, concernente la elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario.

5 maggio 1948, n. 631 — Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

3 maggio 1948, n. 679 — Provvidenze per l'assistenza antitubercolare.

7 maggio 1948, n. 865 — Modificazione delle norme in vigore per l'assistenza post-sanatoriale degli infermi tubercolotici dimessi dagli Istituti di ricovero per guarigione clinica o per stabilizzazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Scelba — Zoli — Vanoni — Pella — Pacciardi — Segni — Fanfani — Campilli — Rubinacci — Cappa

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2990.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, concernente provvedimenti per gli ufficiali già in servizio permanente effettivo ed i sottufficiali già in carriera continuativa mutilati ed invalidi della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, è ratificato con la modificazione di cui al seguente art. 2.

Art. 2.

Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Art. 3.

La maggiore spesa di lire 145.250.000, derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, sarà fronteggiata per lire 115.000.000 con i fondi già stanziati sui capitoli 12 (lire 75.000.000) e 26 (lire 40.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 30.250.000 mediante riduzione di un pari importo del capitolo 229 dello stato di previsione medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2991.

Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' estesa ai cancellieri giudiziari militari la disposizione di cui all'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge verrà fronteggiato, nell'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi già stanziati sul capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio predetto e negli esercizi venturi con i fondi che verranno assegnati per gli stessi fini sui corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Pacciardi — Zoli — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2992.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 15, concernente facoltà di opposizione avverso i provvedimenti di collocamento a riposo disposti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 15, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PICCIONI — SCELBA — ZOLI — VANONI PELLA — PACCIARDI — SEGNI — ALDISIO — FANFANI — MALVESTITI — SPATARO — CAMPILLI — RUBINACCI — LA MALFA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 dicembre 1952, n. 2993.

Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18.800.000.000 a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il ripristino del parco del materiale rotabile.

La relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero del tesoro, in ragione di lire 14 miliardi 100.000.000 nell'esercizio finanziario 1950-51 e di lire 4.700.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

All'onere indicato nel precedente art. 1 sarà fatto fronte, per la parte di lire 14 miliardi 100.000.000 afferente all'esercizio 1950-51, con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 4 novembre 1951, n. 1196, e per la residua parte di lire 4.700.000.000 con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed ai bilanci dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per gli esercizi finanziari 1950-51 e 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — MALVESTITI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2994.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Grato, in frazione Salomino del comune di Tronzano Vercellese (Vercelli).

N. 2994. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 9 luglio 1921, integrato con postille 21 settembre 1951 e 26 aprile 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Grato, in frazione Salomino del comune di Tronzano Vercellese (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 67. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 2995.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Guido, in comune di Lecce.

N. 2995. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Lecce in data 8 dicembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Guido, in comune di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 68. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952, n. 2996.

Autorizzazione all'Opera nazionale invalidi di guerra ad acquistare due appartamenti in Foggia da adibire a sede di rappresentanza provinciale dell'Ente.

N. 2996. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera nazionale invalidi di guerra viene autorizzata ad acquistare in Foggia due appartamenti da adibire a sede di rappresentanza provinciale dell'Ente.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 64. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1952, n. 2997.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della B. V. Immacolata, in frazione Fornaci del comune di Briosco (Milano).

N. 2997. Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Milano, in data 16 dicembre 1944, integrato con successivi 2 febbraio 1951, 10 settembre 1951 e 21 marzo 1952, relativo all'erezione della parrocchia della B. V. Immacolata, in frazione Fornaci del comune di Briosco (Milano) e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 71. — Palla

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1952.

Contingente annuo di ferro-cromo da ammettere al dazio del 5 % sul valore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 876/e-2-11 della tabella dei dazi doganali convenzionati con Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, in vigore dal 30 maggio 1950;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente annuo di ferro-cromo avente un tenore di carbonio fino a 0,1 % e contenente più del 5 % fino al 90 % di cromo, comprendendo in tale limite anche l'eventuale presenza di silicio, da ammettere al dazio del 5 % sul valore viene fissato in tonnellate 600.

Le importazioni dovranno effettuarsi esclusivamente attraverso la dogana di Genova. Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli organi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano, con l'indicazione tra l'altro, del nome del fabbricante, la denominazione del prodotto, secondo la nomenclatura e le specificazioni sopraindicate, nonchè l'esatto tenore di carbonio. La presentazione di tale certificato non dispensa dai controlli e dalle analisi che l'Amministrazione ritenesse necessarie.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Ministro: Vanoni

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1952
Registro n. 30 Finanze, foglio n. 183. — Lesen

(54)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume « Esino » per la parte ricadente in provincia di Ancona.

Con decreto Presidenziale 7 dicembre 1951, n. 2487, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1952 al registro n. 18, foglio n. 290, è stato determinato il perimetro del fiume « Esino » in territorio delle provincie di Ancona, Macerata, Perugia e Pesaro.

(57)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Miglietti Armando di Balbino, già esercente in Biella.

Tali marchi recavano il n. 20-VC.

(101)

Cessazione di attività per la lavorazione di metalli preziosi

Si comunica che la ditta Zappi Alberto, già esercente in Frossasco (Torino), ha cessato ogni attività relativa alla lavorazione dei metalli preziosi per il decesso del titolare della ditta stessa, avvenuto il 3 dicembre 1938.

Dei tre marchi, a suo tempo consegnati, recanti il n. 39-TO, si ignora la sorte.

(82)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notaio

Si comunica che, con decreto Ministeriale del 10 ottobre 1952, il dott. Salvatore Curione fu Santi, notaio residente ed esercente in Enna, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Enna.

Roma, addì 12 gennaio 1952

Il direttore generale: De Liguoro

(85)

43ª Estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % (1908)

Si notifica che il giorno 7 febbraio 1953, alle ore 10 in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 43ª estrazione delle obbligazioni del Debito redimibile 3,50 % netto (1908) 1ª categoria, creato con la legge 24 dicembre 1908, n. 731.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella di ammortamento, sono 9680 sulle 87.920 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° aprile 1953, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1953

Il direttore generale: De Liguoro

(103)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4. mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	209877	15.000 —	Nigro Oreste fu Giovanni, domiciliato in Roma, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Nigro *Adele* fu Giovanni ved. de Filpo, domiciliata in Napoli, e Gatto Isabella fu Vincenzo ved. Nigro. domiciliata in Napoli.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Nigro *Maria Adelaide Elisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	108909	630 —	Pistono *Pietro Orazio* fu Dalmazzo, minore sotto la patria potestà della madre Gianino Mariannina, domiciliata in Fiorano Canavese (Aosta).	Pistono *Orazio* fu Dalmazzo, minore, ecc., come contro.
Id.	108910	210 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	346367	402,50	Capocci *Cecilia Virginia* fu Amedeo, minore sotto la patria potestà della madre Picano Domenica fu Saverio vedova Capocci, domiciliata a Cassino (Caserta).	Capocci *Cecilia Virgilia* fu Amedeo, nubile, domiciliata in Cassino (Caserta).
Id.	360529	77 —	Capocci *Virginia* fu Amedeo, minore ecc., come sopra.	Come sopra.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49ª	470	25.000 —	Tamborrino *Wanda* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Ferri Evelina fu Francesco vedova Tamborrino, domiciliata in Ostuni, con usufrutto vitalizio a questa ultima.	Tamborrino *Raffaela, Maria Wanda* fu Francesco. minore, ecc., come contro, e con usufrutto come contro.
Id. Serie 54ª	448	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 35ª	462	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	5446	7.500 —	Signetti Giuseppe Pietro fu *Pietro*, domiciliato a Torino, vincolato.	Signetti Giuseppe Pietro fu *Giuseppe*, domiciliato a Torino, vincolato.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 novembre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5899)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 42 — Data: 20 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Barale Maria fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 97.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6458 — Data: 10 maggio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Vernaccini Polissena fu Leopoldo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 26 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Viterbo — Intestazione: Gorigliano Mario fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4703 — Data: 14 novembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Finelli Costantina fu Flaviano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3040/12469 — Data: 28 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Russo Paolo di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 360 — Data 28 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Secco Rolando — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 327 — Data: 4 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Battistini Giunio fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data: 12 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Berlicca Rodosindo di Assuero — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 — Data: 5 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Schininà Emanuele di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 12 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione: Ferri Luca fu Guglielmo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 18 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Ceron Maria fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 514/2347 — Data 14 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Imbriano Michele di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1201 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Arezzo — Intestazione: Fontepiani Adelmo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data: 10 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Lodola Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 612 — Data: 1° aprile 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Giuseppini Lorenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1940 — Data: 26 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Abbatista Gianfranco — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data: 14 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione: Mortillaro Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 1° luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Vantangoli Mario di Tommaso — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 2 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Pellegrini Astutillo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 17 dicembre 1952

(6239) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	174920 (proprietà ed usufrutto)	Farioli Filiberto Digiorno fu Romeo, minore sotto la patria potestà della madre Codegoni Giulia vedova Farioli, domiciliata a Milano, con usufrutto a quest'ultima	480 —
Id.	151950	Scafi Maria Sofia fu Emilio, moglie di Bosco Lucarelli Vittorio fu Raffaele, domiciliata a Roma, vincolata per dote	10.095 —
P. R. 3,50 % (1934)	357728	Zenoni Massimo, minore sotto la tutela di Zenoni Giulia di Evangelista, domiciliato a Papigno (Perugia)	59,50
Id.	314410	Ballarino Emilia fu Annibale, minore sotto la patria potestà della madre Giraudi Carolina Irene vedova Ballarino, domiciliata a Torino	150,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 25 agosto 1952 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	640,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

N. 8

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 gennaio 1953

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	624,94	641,50
»	Firenze	624,90	642,50
»	Genova	624,90	643 —
»	Milano	624,91	642 —
»	Napoli	624,93	641,75
»	Palermo	624,92	642 —
»	Roma	624,89	640,75
»	Torino	—	—
»	Trieste	624,94	—
»	Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 12 gennaio 1953

Rendita 3,50 % 1906	66,725
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	84 —
Id. 5 % 1935	95,95
Redimibile 3,50 % 1934	78,60
Id. 3,50 % Ricostruzione) (con tagliando)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,55
Id. 5 % 1936	93 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,55

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 12 gennaio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U S A	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	641,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90.46	»	corona danese
Egitto	»	1794.55	»	lira egiziana
Francia	»	1.785	»	franco francese
Germania	»	148.77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164.44	»	florino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esame a dieci posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente i benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi, nonchè le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, concernente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, che precisa quali siano le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-1943, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulle revisioni della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi dell'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti o per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 24 giugno 1950, n. 465, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli statali per il personale universitario;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, che eleva temporaneamente il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici concorsi delle vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, riguardante i rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, relativa all'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, concernente l'approvazione del regolamento per l'ammissione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, che estende le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra;

Vista la nota n. 39395/12106 in data 25 ottobre 1952, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questo Ministero a bandire un concorso per dieci posti di alunno d'ordine (grado 13°) in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Al concorso sono ammesse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore, od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza da scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico, e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti stabiliti dal presente decreto, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale, via Molise 2), non oltre il termine di sessanta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, oppure siano insufficientemente documentate.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica di documenti non regolari.

Ai concorrenti che risiedono fuori del territorio della Repubblica è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente, ma in ogni caso entro il termine di trenta giorni dopo la scadenza normale.

Nella domanda i candidati debbono indicare il loro cognome, nome, paternità ed il recapito, ed elencare tutti i documenti prodotti a corredo di essa.

Debbono inoltre dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito a precedenti concorsi, per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, salvo per il titolo di studio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti

1. Diploma originale di studio, di cui al precedente art. 2 o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

2. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportate condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44: *a*) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra; *b*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per i fatti di terrorismo ad opera di bande slave, per le vedove dei caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione e per le vedove degli irreperibili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi ascritti alla 9a e 10a categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a della tabella allegato *A*, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.), ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938, ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato, con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che ai termini delle disposizioni vigenti impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso del libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubbliche Amministrazioni e ne abbia indicato gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia dello stato di servizio in bollo da L. 40 per il primo foglio, da L. 32 per ognuno dei successivi, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, nonchè una dichiarazione della propria Amministrazione, in carta legale da L. 24, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a provvedimento penale o disciplinare e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai nn. 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei figli degli invalidi, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, delle vedove, dei capi di famiglia numerosa, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno una dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 agosto 1945, n. 467, 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 ed i mutilati e gli invalidi per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero potranno provare la loro qualifica anche mediante l'esibizione di uno dei documenti indicati dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 1952), che approva il regolamento per l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi di guerra 1915-1918 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato in carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 e della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione, in carta bollata da L. 24, prevista dall'art. 5 del decreto 10 giugno 1948 del Ministro per l'Africa Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1, n. 2, e dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24, e tutti gli altri profughi che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

m) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia di residenza, in carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera c) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre, in luogo dei documenti di cui ai nn. 3, 4, 5, 7 e 8 del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, purchè posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il documento attestante il possesso di tali requisiti potrà, peraltro, essere prodotto non oltre il giorno precedente a quello stabilito per la prova orale.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una pratica ed in una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) componimento italiano. Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia;

2) risoluzione di un problema di artmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale;

3) prova pratica di dattilografia.

Prova orale: La prova orale verterà sul seguente programma

a) Elementi di aritmetica: nomenclatura decimale, prime operazioni. Divisibilità di numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su di esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto. Equazione di primo grado.

b) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri e la loro organizzazione. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. L'Avvocatura dello Stato. La Prefettura e la sua organizzazione. Il prefetto e le sue attribuzioni. Cenni sul rapporto del pubblico impiego. Diritti e doveri dell'impiegato.

c) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi e nozioni di geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

d) Nozioni elementari di statistica.

Il concorrente potrà, inoltre, chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere la prova facoltativa di stenografia, indicando il sistema prescelto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice da nominare con successivo decreto sarà composta da un funzionario del Ministero di grado non inferiore al 5°, che la presiede e da tre funzionari di grado non inferiore al 7°.

Alla Commissione sarà aggregato, inoltre, un esperto in stenografia, per l'eventuale prova facoltativa.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del Ministero appartenente al ruolo centrale, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Le prove avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione in tempo utile dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del giorno in cui avrà luogo detta prova.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio ottenuto in quella orale.

Per la prova facoltativa, ove superata, verrà assegnato al candidato fino ad un punto in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e tenendo conto delle riserve dei posti e delle precedenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno nominati alunni d'ordine in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e conseguiranno la nomina effettiva previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore, si trovino nelle condizioni di beneficiare delle esenzioni dal servizio di prova conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

I vincitori che nel termine stabilito non assumono le funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, saranno dichiarati dimissionari di ufficio.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 13° oltre l'indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano durante il periodo di prova il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che provengano dal personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1952

p. *Il Ministro*: CARGATERRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1952
Registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 165. — ALIFFI

(12)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variante alla graduatoria del concorso per titoli a cinquanta posti di notaio

Con decreto Ministeriale 10 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, la graduatoria generale del concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio, approvata con decreto Ministeriale 3 giugno 1949, è modificata nel modo seguente:

Salottolo Ugo fu Giuseppe, già graduato 78°, prende posto tra i concorrenti De Facendis Mario di Michele (n. 62) e Carelli Carlo di Nicola (n. 63).

(87)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di 2ª classe, indetto con decreto 9 settembre 1952.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1952, con il quale è stato bandito un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Determina:

Le prove scritte per esame del concorso a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe, indetto con il decreto summenzionato, avranno luogo nei giorni 8, 9, 10 e 11 aprile 1953 ed inizio alle ore 9 nel Palazzo degli esami in Roma, alla via Girolamo Indunò n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 3 gennaio 1953

L'Avvocato generale: SCOCA

(86)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero e gli Istituti superiori di magistero pareggiati

E' stato indetto il concorso a venti posti di missione presso le Facoltà di magistero e gli Istituti superiori di magistero pareggiati, riservato agli insegnanti elementari di ruolo.

(92)

PREFETTURA DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1948, n. 41556, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948, e precisamente nei comuni di Caldarola (condotta unica) Sanginesio (prima condotta); Sanseverino Marche (condotta Palazzata); Serrapetrona (condotta unica); Visso-Ussita (condotta consorziale);
Vista la graduatoria formata dalla apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20441.2/13991, del 17 marzo 1950, e successive modificazioni di cui ai decreti n. 20441/2/10649 del 2 luglio 1952, n. 20441.2/11664 del 25 agosto 1952 e n. 20441.2/12098 del 9 ottobre 1952;
Ritenuta la regolarità delle operazioni relative al concorso;
Visto gli articoli 23 e 55 del citato Regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 1° marzo 1949, n. 55 sul trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle idonee al concorso per il conferimento di cinque posti di ostetrica vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948:

1. Giuliani Eufemia	punti	115,200	su 150
2. Falistocco Gina	»	111,320	»
3. Saracca Luisa	»	97,675	»
4. Broglia Wanda	»	88,835	»
5. Conditi Antonia	»	82,760	»
6. Fioretti Rosa	»	82,020	»
7. Francia Jole	»	78,292	»
8. Anselmi Ada	»	76,840	»
9. Moroni Iolanda	»	72,980	»
10. Lucernoni Italia	»	70,030	»
11. Miconi Derna	»	66,082	»
12. Spurio Maria	»	65,737	»
13. Petracci Maria	»	64,665	»
14. Luzzi Clara	»	63,816	»
15. Garofoli Nella	»	61,367	»

La graduatoria di cui sopra sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 dicembre 1952

Il prefetto: CARELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il decreto prefettizio 31 dicembre 1948, n. 41556, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1948, e precisamente nei comuni di Caldarola (condotta unica); Sanginesio (prima condotta); Sanseverino Marche (condotta di Palazzata); Serrapetrona (condotta unica); Visso-Ussita (condotta consorziale);
Visto il decreto prefettizio n. 34580 in data 16 dicembre 1952, col quale è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso, formata dall'apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle Provincie;
Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso che le candidate comprese nella graduatoria hanno indicato nelle rispettive domande di ammissione;
Visti gli articoli 23 e 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria del concorso sopra specificato, sono dichiarate vincitrici del posto indicato a fianco di ciascun nominativo:

1) Giuliani Eufemia: 1ª condotta del comune di Sanginesio;
2) Falistocco Gina: condotta di Palazzata del comune di San Severino Marche;
3) Saracca Luisa: condotta unica del comune di Caldarola;
4) Broglia Wanda: condotta unica del comune di Serrapetrona;
5) Fioretti Rosa: condotta consorziale Visso-Ussita.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Macerata, addì 16 dicembre 1952

Il prefetto: CARELLI

(6348)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.